

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VIII - Dell'adozione di persone maggiori di età

Art. 311 Manifestazione del consenso

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l'adottante ha residenza.

L'assenso delle persone indicate negli articoli [296](#) e [297](#) può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.